

COMUNE DI GAVELLO

Provincia di Rovigo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA PUBBLICA IN PRIMA CONVOCAZIONE

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC). DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ESERCIZIO 2019, DETERMINAZIONE DELLE RATE DI VERSAMENTO, DELLE RIDUZIONI E DELLE AGEVOLAZIONI RELATIVE ALLA COMPONENTE TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI).

L'anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di marzo alle ore 19:30 Sede Municipale previo avviso scritto in data _____ notificato in tempo utile ai Sigg. Consiglieri ed inviato, per conoscenza, al Sig. Prefetto della Provincia di Rovigo, si è convocato il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima Convocazione. Eseguito l'appello risultano:

	Nome e Cognome Consiglieri	Presenti	Assenti
1	GIROTTI DIEGO	X	
2	MERLIN MARCO	X	
3	LORENZETTO PIERINO		X Ass. Giust.
4	CALLEGARIN GIOVANNI	X	
5	BACCAGLINI EMANUELA	X	
6	ZAGATO PATRIZIO		X Ass. Giust.
7	SARTORI GRAZIANO	X	
8	STOPPA ERMANNA	X	
9	ZAMANA CRISTIAN	X	
10	FERRARI CHIARA		X Ass. Giust.
11	MANTOVANI GIUSEPPINA	X	
TOTALE		8	3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale MONTEMURRO Francesco. Il Sig. Girotto Diego, nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri Mantovani Giuseppina, Stoppa Ermanna, Merlin Marco, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'ordine del giorno della odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge n. 42 in data 05.05.2009, recante “*Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione*” e, in particolare, gli artt. 2, comma 2, 11, 12, 21 e 26;

Visto il d.lgs. n. 23/2011 recante “*Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale*”;

Tenuto conto che l’art. 14, comma 6, del d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce che “*E’ confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento*”;

Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a “*disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti*”;

Visto l’art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti quali, l’*Imposta Municipale Propria* (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili con esclusione delle abitazioni principali, il *Tributo per i Servizi Indivisibili* (TASI), riferita ai servizi dovuta sia dal possessore che dall’utilizzatore dell’immobile, e la *Tassa sui Rifiuti* (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a completo carico dell’utilizzatore;

Atteso che la TARI è la tassa destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, esistenti nel territorio comunale;

Evidenziato che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibile di produrre rifiuti urbani;

Richiamati, in particolare, i seguenti commi della legge n. 147 in data 27.12.2013:

- ✓ Il *comma 650* in base al quale la TARI è corrisposta in base alla tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria;
- ✓ Il *comma 651* in base al quale il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati ai sensi del d.P.R. n. 158/1999 (*Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*);
- ✓ Il *comma 652*, in base al quale “*Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1*”;
- ✓ Il *comma 654*, secondo il quale deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- ✓ il *comma 683* secondo il quale spetta al Consiglio comunale approvare le relative tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale;

Considerato che secondo tali criteri gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 36 in data 13.01.2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Tenuto conto che le tariffe della TARI, come sopraddetto, sono determinate sulla base di quanto sancito dal d.P.R. n. 158 in data 27.04.1999 e che conseguentemente la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi;

Visto che le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, accanto alla superficie imponibile dell’abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e “non domestiche” con una differenziazione sulla base delle stesse categorie caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile;

Atteso che il *comma 654-bis* della legge n. 147 in data 27.12.2013 prevede tra le componenti di costo anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

Considerato che il *comma 653* della legge n. 147 in data 27.12.2013 prevede, a partire dal 2018, che il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi di cui al *comma 654*;

Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a “disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”;

Atteso che questo Ente ha provveduto con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 in data 29.08.2014 ad approvare il *Regolamento per l’applicazione della IUC*, comprendente, tra l’altro la componente relativa alla TARI;

Atteso che il nuovo tributo TARI:

- ✓ opera in sostituzione della TARES di cui all’art. 14 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- ✓ assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i Comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (art. 1, comma 668);
- ✓ si compone di una quota a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- ✓ fa salva l’applicazione del tributo provinciale, nella misura del 5%, per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.lgs. n. 504/1992

Preso atto, ai fini della determinazione della tariffa:

- che il Comune di Gavello applica la tariffa secondo il metodo normalizzato di cui al d.P.R. n. 158/1999, già a far data 2013;
- che la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed i relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività;

Precisato che allo stato attuale i costi includono l’importo dell’IVA in quanto indetraibile a seguito della natura tributaria del nuovo tributo;

Tenuto conto dei valori proposti dall’Ufficio Tributi relativi ai coefficienti utilizzati per l’attribuzione della quota fissa e variabile per le categorie di utenza domestica e di utenza non domestica, quali il **kb** in valore medio, **kc** in valore medio ad eccezione delle categorie 6, 16, 17 e 20 assunti in valore minimo e **kd** in valore medio ad eccezione delle categorie 6, 16, 17 e 20 assunti in valore minimo nelle tabelle proposte all’Allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999;

Atteso che il gettito totale della tariffa rifiuti del 2019 dovrà coprire i costi totali per assicurarne l’integrale copertura;

Preso altresì atto dell’articolazione della tariffa nelle fasce di utenza “domestica” e “non domestica”, con la suddivisione dei costi del servizio che derivano dal Piano Finanziario dell’anno 2019;

Considerato che con proposta di delibera in data odierna, sottoposta all’approvazione del Consiglio comunale, è stato approvato il piano finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2019, con un costo complessivo di € **180.015,76**, suddiviso in costi fissi totali € 64.831,43 pari al 36,01% e costi variabili totali € 115.184,33 pari 63,99%;

Visto il comma 659 dell’art. 1 della legge n. 147 in data 27.12.2013 in base al quale il Comune può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni;

Considerato che l’art. 57 del *Regolamento per l’applicazione della IUC*, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 in data 29.08.2014, individua la fattispecie di casi relativi alle utenze domestiche per i quali l’Ente può prevedere una riduzione fino al 30% della tariffa per la componente variabile;

Visto il comma 658 dell’art. 1 della legge n. 147 in data 27.12.2013 in base al quale il Comune può prevedere riduzioni per la raccolta differenziata riferita alle utenze domestiche;

Considerato che l’art. 61 del *Regolamento per l’applicazione della IUC*, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 in data 29.08.2014, stabilisce che l’Ente può prevedere una riduzione della tariffa per la componente variabile per le utenze che praticano un sistema di compostaggio domestico, sia con compostiera che senza compostiera, a condizione che rispettino le procedure ed i requisiti dettati dall’apposita deliberazione della Regione ai sensi dell’art. 11 della L.R.V. n. 31/2007, e che sia effettuato nelle aree del territorio comunale poste all’esterno del perimetro del centro abitato;

Ritenuto pertanto dover prevedere anche per l'anno 2019 le **riduzioni** alla tariffa, **per sola componente variabile**, di seguito riportate:

- ✓ *abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare*: applicazione della tariffa prevista per n. 1 componente familiare;
- ✓ *abitazioni occupate esclusivamente da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero*: applicazione della tariffa prevista per n. 1 componente familiare;
- ✓ *abitazioni occupate esclusivamente da soggetti che risiedano o abbiano la dimora presso residenze sanitarie assistenziali (r.s.a.), case di cura e di riposo o istituti sanitari (art. 17, comma 5)*: applicazione della tariffa prevista per n. 1 componente familiare ridotta del 30%;
- ✓ *compostaggio domestico*: riduzione del 10%;

Visto il comma 660 dell'art. 1 della legge n. 147 in data 27.12.2013 in base al quale il Comune può prevedere ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659 dell'art. 1 della medesima legge, con copertura di spesa interamente a carico del bilancio previsionale del Comune;

Considerato che l'art. 63, comma 1 del *Regolamento per l'applicazione della IUC*, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 in data 29.08.2014, stabilisce che l'Ente può prevedere di sostituirsi all'utenza nel pagamento totale o parziale della TARI nei seguenti casi:

- a) *utenze domestiche attive costituite da persone assistite economicamente dal Comune*: l'esenzione totale viene applicata a partire dall'anno successivo all'inclusione del soggetto passivo negli elenchi delle persone assistite dal Comune in via ordinaria o straordinaria continuativa, ed è aggiornato annualmente.
- b) *per i nuclei familiari con persone portatrici di handicap permanente e grave* (ai sensi dell'art. 3 della legge 104/1992, risultanti da certificato medico rilasciato dalle competenti strutture sanitarie pubbliche e tale da precludere un utile inserimento lavorativo), non vedenti, sordomuti, invalidi civili con invalidità pari o superiore al 75%, a condizione che il relativo indicatore ISEE non sia superiore al limite massimo stabilito annualmente con delibera di Giunta Comunale: riduzione sul totale della tariffa pari al 50%;

Ritenuto di dover stabilire per l'anno 2019 che l'esenzione totale o parziale dal pagamento della TARI per le utenze di cui al punto precedente sarà decisa dalla Giunta comunale, previa individuazione dell'indicatore ISEE, su proposta dei Servizi Sociali. La relativa copertura finanziaria sarà assicurata da entrate proprie dell'Ente e le risorse necessarie per sostituirsi all'utenza nel pagamento saranno reperite negli stanziamenti del sociale;

Visto il comma 688 della legge n. 147 in data 27.12.2013 in base al quale il Comune stabilisce il numero le scadenze del pagamento della TARI, prevedendo, di norma, almeno due rate a scadenza semestrale consentendo il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

Vista la nota del M.E.F. prot. n. 5648 in data 24.03.2014 che ha ribadito e precisato che il disposto del citato comma 688 "attribuisce, quindi, ai Comuni la piena facoltà di stabilire liberamente le scadenze ed il numero delle rate della TARI, prevedendo come unico limite il rispetto della previsione di un numero minimo di due rate semestrali" e "pertanto, in tale contesto, non emerge la necessità di introdurre una disposizione legislativa che preveda la possibilità di versare acconti sulla base delle somme corrisposte l'anno precedente, come indicato nella richiamata circolare n. 1/DF del 2013, essendo il comune, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, libero di determinare le modalità di riscossione della TARI." Alla luce di quanto esposto pertanto l'appena citata nota del Dipartimento delle Finanze ha quindi definito che i Comuni, anche nelle more dell'approvazione della delibera regolamentare di disciplina della TARI, possono stabilire il versamento di acconti del tributo sulla base degli importi versati nell'annualità precedente;

Ritenuto dover stabilire per l'anno 2019 le scadenze di versamento del tributo dovuto, come di seguito riportato:

- ❖ **1^ RATA** scadenza **15 giugno 2019**, quale 1° acconto pari al 50% dell'importo corrispondente all'importo annuo dovuto nel 2019;
- ❖ **2^ RATA** scadenza **15 settembre 2019**, quale 2° acconto pari al 25% dell'importo dovuto;
- ❖ **3^ RATA** scadenza **15 novembre 2019**, quale saldo pari al 25% dell'importo dovuto;

Evidenziato che il versamento delle suddette rate dovrà essere effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del Regolamento per l'applicazione della IUC, ovvero mediante l'utilizzo dei modelli di pagamento preventivamente compilati e trasmessi al contribuente dall'Ufficio Tributi;

Visto il comma 169 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 che dispone l'obbligo per gli Enti Locali di deliberare "...le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto l'articolo 172, comma 1, lettera e) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote

d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

Visto l'art. 151, comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con cui viene stabilito che gli Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, atteso che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;

Visto il decreto del ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.28 del 2 febbraio 2019 che ha prorogato al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali;

Richiamato l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4 lett. B) del d.l. n. 35/2013, convertito nella Legge n. 64/2013, il quale testualmente recita: *"A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";*

Richiamata la Nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento delle Finanze/Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del 28.02.2014, prot. n. 4033/2014, avente ad oggetto le modalità di trasmissione telematica della Imposta Comunale Unica (IUC), mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti;

Visto il T.U.E.L., approvato con d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli n. 7, Consiglieri presenti n. 8, voti contrari n. ---, astenuti n. 1 (Zamana Cristian);

DELIBERA

1. di **dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di **prendere atto** dei costi per il servizio rifiuti pari a € **180.015,76**, suddiviso in costi fissi totali € 64.831,43 pari al 36,01% e costi variabili totali € 115.184,33 pari 63,99%;¹ di cui al *Piano Finanziario* per l'anno 2019, approvato dal Consiglio comunale nella seduta odierna con propria precedente deliberazione;
3. di **confermare** l'articolazione della Tariffa rifiuti nelle fasce di utenza *"domestica"* e *"non domestica"*, suddividendo la copertura dei costi fissi e dei costi variabili, nel modo seguente:
 - utenze domestiche: 81,00%
 - utenze non domestiche: 19,00%
4. di **approvare** l'uso dei coefficienti il **kb** in valore medio, **kc** in valore medio ad eccezione delle categorie 6, 16, 17 e 20 assunti in valore minimo e **kd** in valore medio ad eccezione delle categorie 6, 16, 17 e 20 assunti in valore minimo nelle tabelle proposte all'Allegato 1 del d.P.R. n. 158/1999;
5. di **determinare**, a far data 01.01.2019, la Tariffa Rifiuti come segue:

Utenze domestiche

Tipologia		Quota rifiuti		
		Quota Fissa	Quota Variabile	
		€/mq	€/Utenza	
Uso domestico	1	Un componente	0,4602	73,49
	2	Due componenti	0,5369	146,98
	3	Tre componenti	0,5917	188,32
	4	Quattro componenti	0,6355	238,84
	5	Cinque componenti	0,6793	298,55
	6	Sei o più componenti	0,7122	344,48

Utenze non domestiche

Cat.	ATTIVITA'	Quota rifiuti		Tariffa totale
		Quota Fissa	Quota Variabile	
		€/mq	€/mq	€/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,641747	0,790556	1,432304
2	Campeggi, distributori carburante	1,130697	1,402075	2,532772
3	Stabilimenti balneari	0,779264	0,967269	1,746533
4	Esposizioni, autosaloni	0,565349	0,704525	1,269874
5	Alberghi con ristorante	1,833563	2,292614	4,126177
6	Alberghi senza ristorante	1,222376	1,522984	2,745359
7	Case di cura e riposo	1,497410	1,862458	3,359868
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,634927	2,036845	3,671773
9	Banche ed istituti di credito	0,870943	1,078877	1,949820
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,512690	1,888035	3,400724
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, pluri licenze	1,986360	2,471651	4,458012
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,344613	1,674119	3,018732
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,589088	1,981041	3,570129
14	Attività industriali con capannoni di produzione	1,023739	1,278841	2,302581
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,252935	1,560186	2,813121
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	7,395372	9,223933	16,619305
17	Bar, caffè, pasticceria	5,561809	6,933645	12,495453
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,162897	3,950457	7,113353
19	Pluri licenze alimentari e/o miste	3,178176	3,952782	7,130958
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	9,259495	11,560725	20,820219
21	Discoteche, night club	2,047479	2,560008	4,607487

6. di **stabilire**, anche per l'anno 2019, le riduzioni alla tariffa, per sola componente variabile, di seguito riportate:
- ✓ abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: applicazione della tariffa prevista per n. 1 componente familiare;
 - ✓ abitazioni occupate esclusivamente da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: applicazione della tariffa prevista per n. 1 componente familiare;
 - ✓ abitazioni occupate esclusivamente da soggetti che risiedano o abbiano la dimora presso residenze sanitarie assistenziali (r.s.a.), case di cura e di riposo o istituti sanitari (art. 17, comma 5): applicazione della tariffa prevista per n. 1 componente familiare ridotta del 30%;
 - ✓ compostaggio domestico: riduzione del 10%;
7. di **stabilire**, per l'anno 2019, che l'esenzione totale o parziale dal pagamento della TARI per le utenze di cui all'art. 63, comma 1 del Regolamento per l'applicazione della IUCsarà decisa dalla Giunta comunale, previa

individuazione dell'indicatore ISEE, su proposta dei Servizi Sociali. La relativa copertura finanziaria sarà assicurata da entrate proprie dell'Ente e le risorse necessarie per sostituirsi all'utenza nel pagamento saranno reperite negli stanziamenti del sociale;

8. di **stabilire**, per l'anno 2019, le scadenze di versamento del tributo dovuto, come di seguito riportato:
 - ❖ **1^ RATA** scadenza **15 giugno 2019**, quale 1° acconto pari al 50% dell'importo corrispondente all'importo annuo dovuto nel 2019;
 - ❖ **2^ RATA** scadenza **15 settembre 2019**, quale 2° acconto pari al 25% dell'importo dovuto;
 - ❖ **3^ RATA** scadenza **15 novembre 2019**, quale saldo pari al 25% dell'importo dovuto;
9. di **precisare** che il versamento delle predette rate dovrà essere effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del *Regolamento per l'applicazione della IUC*, ovvero mediante l'utilizzo dei modelli di pagamento preventivamente compilati e trasmessi al contribuente dall'Ufficio Tributi;
10. di **provvedere** alla pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 13, comma 13 bis del d.l. n. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4 lett. B) del d.l. n. 35/2013, convertito nella legge n. 64/2013 e secondo le modalità sancite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con Nota n. prot. 4033 in data 28.02.2014, esclusivamente con modalità telematica nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
11. di **dare atto** che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2019;
12. di **demandare** al Funzionario Responsabile del tributo l'attuazione della presente deliberazione;
13. di **dichiarare**, con la seguente separata votazione: Consiglieri presenti n. 8, voti favorevoli n. 7, contrari n. ---, astenuti n. 1 (Zamana Cristian), la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

PARERE favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA - art. 49 1° comma T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

lì 25/03/2019

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO PERSONALE
F.to FINOTTI PAOLO

PARERE favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE - art. 49 1° comma T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

lì 25/03/2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to FINOTTI PAOLO

Letto, confermato e sottoscritto come segue

IL SINDACO

F.to Girotto Diego

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Montemurro Francesco

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto incaricato certifica che l'avanti esteso verbale sarà pubblicato il giorno 09.04.2019 all'Albo Pretorio del Comune, ove vi rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi - art. 124 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL

F.to

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Gavello, li 09.04.2019

IL

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. **134 3° c.** del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 in data _____

Gavello, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

MONTEMURRO FRANCESCO